



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Decisione: 2511/08**  
**Registro Generale: 2454/2008**

**Sezione Quinta**

**composto dai Signori:** Cons. Cesare Lamberti  
Cons. Marco Lipari  
Cons. Aniello Cerreto  
Cons. Vito Poli Est.  
Cons. Nicola Russo

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

nella Camera di Consiglio del **16 Maggio 2008**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto dalla:

*PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*

rappresentata difesa dall':

*Avv. FABIO LORENZONI*

con domicilio eletto in Roma

*VIA DEL VIMINALE N.43*

*presso*

*FABIO LORENZONI*

**contro**

*STUDIO IDEA DI GIORGIO BANAL & MARICA EZECHIELE*

*non costituitosi;*

*TOBO SAS DI TOMASI ALESSANDRO*

*non costituitosi;*

*TOMASI ALESSANDRO IN PROPRIO*

*non costituitosi;*

*TRENTOEVENTI DI LORUSSO ROBERTO*

*non costituitosi;*

*CIERVO ROBERTO*  
non costituitosi;  
*FILIPPI SERGIO*  
non costituitosi;  
*FP DI PEGORETTI FRANCO*  
non costituitosi;  
*IANDOLO SRL*  
non costituitosi;

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO 182/2007**, resa tra le parti, concernente **ACCESSO AL MODELLO C/2 STORICO RILASCIATO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Udito il relatore Cons. Vito Poli e udito, altresì, per la parte appellante l'avvocato Piccione su delega dell'avvocato Lorenzoni;

Acquisito il consenso della parte presente alla definizione dell'incidente cautelare con decisione in forma semplificata.

Preso atto che:

- l'oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dai dinieghi di accesso ai modelli C\2 Storico – contenenti informazioni sulla posizione di impiego e sui datori di lavoratori dipendenti – opposti da vari Centri per l'impiego della Provincia Autonoma di Trento a soggetti che vantano crediti che intendono tutelare mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.;

b) dall'art. 8, del regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 del 2 aprile 2004;

- i dinieghi recano tutti la medesima motivazione secondo cui: *<<ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, l'Agenzia del Lavoro, in quanto soggetto pubblico, è tenuta e legittimata a comunicare dati personali in proprio possesso a soggetti privati unicamente qualora siffatta comunicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, non potendosi riscontrare nessuna disposizione normativa in tal senso, ci vediamo costretti a rifiutare la richiesta in oggetto>>*;

- non è contestata in alcun modo la titolarità della posizione creditoria degli appellati ai fini del pignoramento dei debitori controinteressati in prime cure (non evocati nel presente grado in quanto cointeressati dell'amministrazione appellante).

Ritenuto che:

**I)** i primi due motivi di gravame, nella parte in cui sollevano eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dell'originario ricorso di primo grado, sono infondati dal momento che manca la prova sia della data certa in cui è avvenuta la conoscenza piena di alcuni dei dinieghi impugnati (in

particolare quelli rilasciati dai Centri per l'impiego di Tione e Pergine Valsugana), sia del carattere meramente confermativo del diniego opposto dal Centro per l'impiego di Pergine Valsugana;

**II)** parimenti infondato è il terzo mezzo perché nel caso di specie non ricorre l'eccezione prevista dall'art. 22, co. 4, l.n. 241 del 1990; infatti non si impone all'amministrazione di effettuare una indagine per reperire informazioni ed elaborare dati che non abbiano formato oggetto di documento amministrativo, dato che le registrazioni e le risultanze dell'elenco anagrafico dei lavoratori istituito ai sensi del d.P.R. n. 442/2000, anche quando sono tenute con sistemi informatici, sono da ritenersi soggette al diritto di accesso come si evince dalle seguenti disposizioni: art. 22, co.1, lett. d), l. n. 241 del 1990, artt. 4, co.1, 20, co.1, 40, co. 1 e 2, 43, co. 1, 52, co. 1, codice dell'amministrazione digitale (cfr. sul principio generale Cons. giust. amm., 8 ottobre 2007, n. 927);

- neppure è accoglibile la tesi che le informazioni contenute nel menzionato elenco anagrafico non sarebbero attinenti allo svolgimento di attività propria dell'amministrazione, essendo, al contrario, pienamente funzionali allo scopo istituzionale dei Centri per l'impiego;

**III)** non suscettibile di favorevole esame è anche il quarto motivo di gravame con il quale si oppone l'insuperabilità della normativa posta a tutela della riservatezza nella misura in cui si oppone alla divulgazione di notizie relative alla persona presenti in una banca dati;

- è da premettere in linea generale che il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto direttamente dal legislatore grazie al vasto intervento riformatore operato dal codice dei dati personali – d.lgs. n. 196 del 2003 - dalla l. n. 15 del 2005 - recante la novella alla l. n. 241 del 1990 – dal d.P.R. n. 184 del 2006, che hanno, nella sostanza ed in estrema sintesi, cristallizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare ad. plen. n. 5 del 1997), avanzando in ogni caso la soglia di tutela dell'accesso;

- in particolare l'art. 59, codice dati personali, fatta salva l'applicazione della disciplina derogatoria sancita dal successivo art. 60 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (inapplicabile alla vicenda in trattazione), ha demandato interamente alla l. n. 241 del 1990 la regolamentazione del rapporto accesso – *privacy* anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari (pure questi non in rilievo nel presente giudizio);

- l'art. 24, l. n. 241 del 1990 nel testo novellato, recita al comma 7, che *<<deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>*;

- alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della *<<stretta indispensabilità>>* prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

- la novella formulazione dell'art. 24 cit., non pone più alcun limite <<modale>> all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dalla citata ad. plen. n. 5 del 1997);

- pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699), sicché è del tutto inconferente il richiamo operato dagli atti impugnati alla norma sancita dall'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 196 del 2003 che ha tutt'altro ambito applicativo;

**IV)** miglior sorte non tocca all'ultimo mezzo con cui si contrasta l'annullamento dell'art. 8 del regolamento adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 731/2004; tale norma, infatti, nella parte in cui prevede che i dati contenuti nell'elenco anagrafico siano messi a disposizione esclusivamente del lavoratore interessato e di soggetti pubblici o privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici, confligge direttamente con le su menzionate disposizioni della l. n. 241 del 1990 che si impongono alle regioni, province autonome ed enti locali, ai sensi dell'art. 117, lett. m), Cost. e 22, co. 2, l. n. 241 del 1990, potendo essere assicurato da questi ultimi enti solo un livello ulteriore di tutela, sicché diviene irrilevante che il suddetto regolamento sia stato adottato nell'ambito della materia della sicurezza del lavoro o che appaia conforme alle disposizioni generali sancite dal d.lgs. n. 196 del 2003, che non è affatto l'unica normativa applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, come rilevato in precedenza.

Considerato, in conclusione, che il creditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello C/2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego ove intenda tutelare il proprio credito mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Nulla alle spese di giudizio non essendosi costituite le parti intimare.

la presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 16 Maggio 2008

L'ESTENSORE  
f.to Vito Poli

IL PRESIDENTE  
f.to Cesare Lamberti

IL SEGRETARIO  
f.to Rosi Graziano

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il 27/05/08**

**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**

**P. IL DIRIGENTE**

**f.to Livia Patroni Griffi**

\*\*\*\*\*